

In riscontro alla richiesta di precisazione/informazione pervenuta che di seguito si riporta, si chiarisce quanto segue:

Domanda:

Visto che nell'allegato "Articolazione del servizio" a pag. 8 e a pag. 9 sotto la voce "Rimozione discariche abusive e raccolta rifiuti abbandonati anche ingombranti" è previsto che "tale tipo di servizio riguarda anche l'abbandono dei rifiuti pericolosi, quali l'amianto per i quali il Fornitore dovrà assicurare la immediata messa in sicurezza mediante idoneo confezionamento e stoccaggio in luogo protetto ed autorizzato, la stesura del programma di smaltimento ed il relativo trasporto presso i centri autorizzati al trattamento con oneri e spese a suo carico" e considerata l'irrisorietà e la rara eventualità che si verifichi tale evento, si chiede di specificare se è richiesta per la partecipazione l'iscrizione alla categoria 10 dell'Albo Gestori Ambientali, o se tale servizio nel caso si verifichi possa essere soggetto di subappalto a ditta specialistica in corso di esecuzione.

Risposta:

Non è richiesta l'iscrizione alla categoria 10 dell'Albo Gestori Ambientali atteso che trattasi di interventi strettamente occasionali tendenti al ripristino delle condizioni igienico-sanitarie della sede stradale nel verificarsi di abbandono materiale da parte di ignoti.

Tenuto conto che, nell'ambito della gestione dell'ultimo biennio, tale attività non ha determinato interventi per importi considerevoli e dell'occasionalità degli stessi, si ritiene opportuno che il fornitore, in presenza di richiesta di tale servizio, potrà avvalersi del disposto di cui all'art.105 del D.L. n. 50/2016 con le modalità dallo stesso disciplinate.

Si chiarisce, altresì, che non si configurano come attività affidate in subappalto quelle, previste in contratto, la cui esecuzione è specificatamente individuata nel trattamento del rifiuto (smaltimento/riciclaggio).